

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 379158)

LEGGE REGIONALE 04 ottobre 2018, n. 31

Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all'area del comparto.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", nonché ai sensi dell'articolo 12 "Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale", della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" e dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"", al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale della Città metropolitana di Venezia e delle altre province transitate nei ruoli della Regione, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all'area del comparto, alla data del 1° gennaio 2018 è determinato nella sua componente stabile in complessivi euro 20.739.637,32.

2. La parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all'area del comparto, è rideterminato annualmente ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Art. 2**Armonizzazione del fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale, alla data del 1° gennaio 2018 è determinato in complessivi euro 8.161.791,93.

Art. 3**Variazioni quantitative dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale.**

1. Gli importi individuati all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2 possono essere modificati a seguito di processi di riorganizzazione da cui conseguano il trasferimento di funzioni da o verso la Regione o altri enti pubblici anche strumentali, ovvero per effetto di rinnovi contrattuali.

Art. 4**Attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018.**

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, procede alla rideterminazione dell'importo unico consolidato di cui all'articolo 1, in attuazione delle specifiche previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, applicando dall'anno 2018 la disposizione di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b), e dall'anno 2019 anche quella dell'articolo 67, comma 2, lettera a), nonché ponendo a carico del bilancio regionale le risorse dei fondi destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Art. 5
Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.491.502,97 per ciascuno degli esercizi 2018-2019-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 10 "Risorse umane" - Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 6
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 ottobre 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all'area del comparto.

Art. 2 - Armonizzazione del fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 3 - Variazioni quantitative dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale.

Art. 4 - Attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018.

Art. 5 - Norma finanziaria.

Art. 6 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 luglio 2018, n. 30/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 agosto 2018, dove ha acquisito il n. 388 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;

- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 settembre 2018;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 settembre 2018, n. 32.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha statuito che “...al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche... ..con quello del personale delle amministrazioni di destinazione... ..a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio”.

Quanto ai presupposti giuridici va ricordato che:

- il personale provinciale transitato nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016 risulta in misura superiore al personale cessato;

- la Regione ha rispettato i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Quanto alla copertura finanziaria, ai maggiori oneri legati all'incremento dei fondi la Regione provvederà con risorse proprie, in primis, a valere su quelle già destinate al trasferimento di funzioni e personale dalla Città metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità 2017).

Gli importi indicati nell'articolo 1 (commi 1 e 3) sono stati pertanto così determinati.

Per il personale del comparto è stato considerato anzitutto quanto indicato dall'articolo 12 della legge regionale n. 11/2010, ovvero €15.367.296,00 + €4.210.525,00 per un totale di €19.577.821,00.

A tali importi sono state sottratte le riduzioni del fondo operate nel corso degli anni per i processi di trasferimento di funzioni e personale (anzitutto la separazione formale di cui alle leggi regionali n. 53/2012 e n. 54/2012 del personale della Giunta e del Consiglio) nonché le riduzioni operate ai sensi delle normative succedutesi nel tempo (tra le quali le più significative sono state l'articolo 9, comma 2 bis, DL n. 78/2010; l'articolo 1, comma 456, legge n. 147/2013; l'articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017) ammontanti complessivamente ad €1.942.824,73.

A tali decurtazioni vanno aggiunte quelle conseguenti al trasferimento delle funzioni e del personale all'Azienda Zero di cui alla legge regionale 19 ottobre 2016, n. 19 che ha determinato un'ulteriore riduzione del fondo per il personale del comparto calcolata in complessivi €190.527,99 con la DGR n. 3 del 5 gennaio 2018.

In precedenza, in applicazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 era stata implementata la parte stabile del fondo con i risparmi strutturalmente conseguenti a seguito del processo di riorganizzazione della dirigenza operato a decorrere dal 1° luglio 2016.

L'importo di complessivi €486.952,07 era stato determinato con DGR n. 728/2016 e strutturalmente confermato con DGR n. 909/2017 e con DGR n. 1682/2017.

Sull'importo così rideterminato della sola parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto, pari ad €17.444.468,28, può essere operato l'aumento previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017.

Applicando in maniera puntuale il dettato normativo si è proceduto anzitutto a determinare il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dell'Amministrazione di destinazione (personale afferente alla Giunta regionale), calcolato con riferimento all'anno 2016, pari ad €18.540.647,50 risultati dal Conto Annuale 2016.

La consistenza del personale della Giunta regionale, anch'essa desunta dal Conto Annuale 2016, al netto del personale del Consiglio regionale e di quello transitato dalla Città metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto, è invece determinata in 2.177,50 unità (media annua).

Il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale, con riferimento all'anno 2016, è pertanto determinabile in €8.514,55 pro-capite lordi.

Sempre con riferimento all'annualità 2016, il personale trasferito dalle Province (con esclusione del personale con qualifica dirigenziale) ammonta a complessive n. 387 unità, determinanti, applicando ad ognuno il valore medio di cui sopra, un importo pari ad €3.295.169,04 di necessaria integrazione dell'attuale fondo regionale.

Sul punto va precisato che i fondi ad oggi già comunicati e trasferiti (avendo come base di computo l'annualità 2015) dai 7 enti di area vasta ammontano complessivamente ad €1.803.666,07 con la conseguenza che l'integrazione disposta dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 è pari ad €1.491.502,97.

La componente stabile del nuovo fondo unico per tutto il personale afferente alla Giunta regionale (comprensivo pertanto di quello trasferito dalla città metropolitana di Venezia e dalle altre province del Veneto) ammonta conseguentemente a complessivi €20.739.637,32.

La determinazione della parte variabile del fondo rimane oggetto di specifica costituzione annuale, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Il fondo del personale regionale con qualifica dirigenziale va invece determinato applicando al fondo di complessivi € 7.951091,30 determinato con DGR n. 728/2016, le integrazioni legate ai singoli trattamenti accessori dei dirigenti provinciali trasferiti nei ruoli Regione e pari a complessivi € 385.545,60 così come individuati nella DGR n. 960/2016 e successivamente rettificati a seguito di comunicazioni intercorse con la Provincia di Belluno e formalizzati in sede di sottoscrizione definitiva del CCDI per il personale dirigente anno 2016.

Il valore medio pro-capite dei n. 9 dirigenti provinciali trasferiti nei ruoli regionali ammonta ad €42.838,40, e risulta in linea con il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale dell'Amministrazione regionale nell'anno 2016. Per la quantificazione del relativo fondo va altresì considerato il trasferimento di funzioni e personale, anche dirigenziale, ad Azienda Zero che ha determinato una contrazione stabile del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale pari a complessivi € 174.845,07.

Sulla base di tali presupposti, il nuovo fondo viene determinato in complessivi € 8.161.791,83. L'incremento è figurativo e non comporta utilizzo di maggiori risorse rispetto a quelle già disponibili.

Gli importi così determinati della componente stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto e del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale potranno essere modificati a seguito di processi di riorganizzazione che determinino il trasferimento di funzioni da o verso altri enti pubblici, anche strumentali o per effetto della sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro incidenti sul punto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 20 settembre 2018 ha svolto audizioni con le organizzazioni sindacali interessate e nella medesima seduta ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge 388 approvandolo all'unanimità.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Siamo Veneto, Alessandra Moretti Presidente, Movimento 5 Stelle, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Partito Democratico e la componente politica Liberi E Uguali del Gruppo Misto.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1, comma 800 della legge n. 205/2017, è il seguente:

“Art. 1 - Comma 800

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2010, è il seguente:

“Art. 12 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale.

1. Al fine di sostenere l'avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura organizzativa, la Giunta regionale, ferma restando la consistenza attuale delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, è autorizzata ad integrare le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di cui all'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) di euro 2.446.900,00.

2. A partire dall'esercizio 2010, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono stabilite in euro 15.367.296,00 per le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) ed in euro 4.210.525,00 per le risorse di natura variabile di cui all'articolo 31, comma 3, del medesimo contratto, ivi comprese le risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2008-2009).

3. È fatta salva la rimodulazione delle suddette risorse in corrispondenza di processi di trasferimento o esternalizzazione di funzioni o in occasione della sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.”.

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 14/2016, è il seguente:

“Art. 27 - Disposizioni transitorie.

1. In attesa dell'attivazione delle strutture organizzative previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla presente legge, sono confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ogni riferimento ai Dirigenti regionali e ai Direttori di Dipartimento o di Sezione, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di Area o di Direttore di Direzione secondo le specifiche competenze richiamate dalle singole leggi regionali.

3. Ogni riferimento ai Dirigenti di Servizio o di Settore, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di Unità Organizzativa.

4. In conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi che comportino la riduzione stabile delle risorse, comunque denominate, finalizzate al finanziamento delle posizioni dirigenziali di cui alla presente legge, la Giunta regionale può, nei limiti e nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente, valorizzarne i relativi risparmi nell'ambito delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale regionale.”.

Nota all'articolo 2

Per il testo dell'art. 1, comma 800 della legge n. 205/2017, vedi nota all'articolo 1.

4. Struttura di riferimento

Direzione organizzazione e personale